

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico



COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80
Indirizzi Internet: www.figctrento.it - www.lnd.it - www.figc.it - www.settoregiovanile.figc.it

Presidente: epellizzari@figctrento.it Segreteria: info@figctrento.it - info@pec.figctrento.it
Settore Giovanile: sgs_tn@figctrento.it Calcio a 5: calcio5_tn@figctrento.it
Attività di Base: attivitabase_tn@figctrento.it Attività Scolastica: attivitascolastica_tn@figctrento.it

Cod. Fiscale LND 08272960587 Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato Ufficiale N° 79 del 24 febbraio 2017

SOMMARIO

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. – L.N.D.	2100
1.1 COMUNICATO UFFICIALE N°239 - COPPA ITALIA DILETTANTI 2016/2017 - PRIMO TURNO	2100
1.2 COMUNICATO UFFICIALE N°240 - CU 124/AA E 125/AA FIGC - PROVVEDIMENTI PROCURA FEDERALE	2103
1.3 COMUNICATO UFFICIALE N°241 - CU. 2/2017 COLLEGIO ARBITRALE LND	2105
1.4 COMUNICATO UFFICIALE N°242-CU 123/A FIGC - ERRATA CORRIGE AL CU 95/A FIGC DEL 30/11/16	2105
2. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ DI AMBITO REGIONALE	2105
2.1 GIUSTIZIA SPORTIVA	2105
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO	2106
3.1 CAMPIONATO PROMOZIONE – RINUNCIA ALLA GARA	2106
4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO	2106
4.1 PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO TECNICO SCUOLA CALCIO ELITE – A.C. TRENTO	2106

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. – L.N.D.

1.1 COMUNICATO UFFICIALE N°239 - COPPA ITALIA DILETTANTI 2016/2017 - PRIMO TURNO



COMUNICATO UFFICIALE N°239 **COPPA ITALIA DILETTANTI 2016/2017** **FASE NAZIONALE – PRIMO TURNO**

1) RISULTATI GARE DEL 22 FEBBRAIO 2017

Girone A: SESTRESE CALCIO 1919 – CALCIO ROMANESE	0 - 3
Girone B: TRENTO – GEMONESE	2 - 0
Girone C: RIMINI F.C. – BALDACCIO BRUNI	2 - 0
Girone D: B.NAZZARO CHIARAVALLE – VILLABIAGIO	0 - 1
Girone E: UNIPOMEZIA 1938 - TORTOLI' 1953	1 - 3
Girone G: MOLITERNO – TEAM ALTAMURA	1 - 1
Girone H: VIGOR LAMEZIA – TROINA	0 - 2

In base ai predetti risultati si riporta di seguito il programma delle gare successive:

mercoledì 1° marzo 2017 ore 14.30

Girone A: BORGARO TORINESE – SESTRESE CALCIO 1919 Stadio "Righi" – Borgaro Torinese (TO)

Riposa: CALCIO ROMANESE

Girone B: GEMONESE – CLODIENSE Campo "Simonetti" – Gemona del Friuli (UD) - sintetico

Riposa: TRENTO

Girone C: BALDACCIO BRUNI – RIMINI F.C. Stadio "S.Zanchi" – Anghiari (AR)

Girone D: VILLABIAGIO – B.NAZZARO CHIARAVALLE Campo "Vestrelli" – Castiglione della Valle (PG)

Girone E: TORTOLI' 1953 – UNIPOMEZIA 1938 Campo "Sa Suergera" loc Girasole – Tortoli (OG) – sintetico

Girone F: PATERNO - MACCHIA Campo Comunale di Canistro (AQ) - (**VARIAZIONE CAMPO CAUSA INDISPONIBILITA' STADIO DEI MARSÌ DI AVEZZANO**)

Girone G: PORTICI 1906 – MOLITERNO Stadio "Amerigo Liguori" – Torre del Greco (NA)

Riposa: TEAM ALTAMURA

Girone H: TROINA – LAMEZIA TERME Campo Comunale "Silvio Proto" – Troina (EN) - sintetico

mercoledì 8 marzo 2017 ore 14.30

Girone A: CALCIO ROMANESE – BORGARO TORINESE Campo Sportivo Comunale n. 1 di Romano di Lombardia (BG)

Riposa: SESTRESE CALCIO 1919

Girone B: CLODIENSE – TRENTO Campo "Aldo e Dino Ballarin" – Chioggia (VE)

Riposa: GEMONESE

Girone F: MACCHIA – PATERNO Stadio Comunale di Capriati a Volturno (CE) – sintetico -

Girone G: TEAM ALTAMURA – PORTICI 1906 Campo Comunale "De Bellis" - Castellaneta (TA) – sintetico - (**GARA IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE**)

Riposa: MOLITERNO

2) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo della L.N.D., Avv. Aniello Merone, assistito dal Rappresentante A.I.A. Sig. Sandro Capra, nel corso della riunione del 23 febbraio 2017, ha adottato i seguenti provvedimenti:

AMMENDA E SQUALIFICA DEL CAMPO

VIGOR LAMEZIA S.R.L. Euro 1.000,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO PER UNA GARA

Per avere propri sostenitori: - rivolto reiterati insulti e versi dal chiaro contenuto discriminatorio per ragioni di razza all'indirizzo di alcuni calciatori della squadra avversaria. Tale condotta diveniva sistematica e persistente durante l'ultima parte del secondo tempo all'indirizzo di uno dei calciatori avversari; - lanciato, al termine della gara, all'indirizzo dell'Arbitro alcuni sputi e bottigliette piene di acqua, nonché rivolto ripetute espressioni offensive.

AMMENDA

Euro 1.000,00 VILLABIAGIO e 1 GARA A PORTE CHIUSE

Per avere propri sostenitori in campo avverso, dal 35° del primo tempo e sino al termine della gara, rivolto espressioni gravemente offensive, intimidatorie ed irrispettose all'indirizzo degli Ufficiali di gara, nonché del CdC. Al termine della gara 15 persone circa, chiaramente riconducibili alla società forzavano l'ingresso all'area degli spogliatoi, e dopo esservi entrati, rivolgevano espressioni ingiuriose all'indirizzo degli Ufficiali di gara. Successivamente reiteravano la condotta posizionandosi all'esterno dell'impianto sportivo. Sanzione così determinata in considerazione della gravità della condotta, peraltro posta in essere in presenza di circa 10 bambini della scuola calcio.

Euro 300,00 MOLITERNO

Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (7 fumogeni) (RCdD).

Euro 100,00 TEAM ALTAMURA

Per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (1 fumogeno) (RCdC).

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/ 4/2017

VICARONI PIERO (VILLABIAGIO)

Tesserato non inserito in lista ma riconosciuto dagli Ufficiali di Gara e dal Commissario di Campo, nell'intervallo rivolgeva loro espressioni offensive portandosi in prossimità della recinzione del campo di gioco. Al termine della gara, insieme a 15 persone circa, forzava l'ingresso agli spogliatoi e qui reiterava la condotta.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/ 3/2017

SORTINO FRANCESCO (VIGOR LAMEZIA S.R.L.)

Allontanato per aver rivolto, al termine del primo tempo, nell'area antistante gli spogliatoi espressioni offensive ed irrispettose all'indirizzo degli Ufficiali di Gara all'inizio del secondo tempo si posizionava nel campo per destinazione. Invitato ad allontanarsi acconsentiva solo dopo diversi solleciti e nell'occasione rivolgeva espressioni minacciose ed intimidatorie all'indirizzo del Direttore di Gara. (RA - RCdC)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/ 3/2017

MORELLI ANTONIO
MICHELE (VIGOR LAMEZIA S.R.L.)

Per aver rivolto, al termine del primo tempo, nell'area antistante gli spogliatoi, espressioni offensive e irrispettose all'indirizzo degli Ufficiali di Gara. Il medesimo all'inizio del secondo tempo si posizionava nel campo per destinazione prima di abbandonare il recinto di gioco su indicazione del Direttore di Gara. (RA - RCdC)

A CARICO DI MASSAGGIATORI**SQUALIFICA, FINO AL 23/ 3/2017**

DE MATTEO LUCA (VILLABIAGIO)

Allontanato per proteste e offese al Direttore di Gara, a seguito della notifica del provvedimento disciplinare reiterava la condotta trattenendosi nel recinto di gioco per oltre un minuto. Veniva successivamente allontanato anche dall'area spogliatoi dove dissimulava la propria identità.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

LEDE CALDAS PABLO (TEAM ALTAMURA)

Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.(RA - RAA)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONELUCENA GONZALEZ JUAN (TRENTO S.C.S.D.)
JESUS

Calciatori sanzionati per doppia ammonizione.

PORRICELLI GIANLUCA (VILLABIAGIO)

Calciatori sanzionati per doppia ammonizione.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA**

GIAMPIERI GIANLUCA	(B.NAZZARO CHIARAVALLE)	LIGUORI LUCA	(B.NAZZARO CHIARAVALLE)
DURSO NICOLO	(BALDACCIO BRUNI)	MASSACCESI FEDERICO	(BALDACCIO BRUNI)
MINOCCI NICCOLO	(BALDACCIO BRUNI)	LETO DAVIDE	(F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
LIGA CARLO ALBERTO	(F.S. SESTRESE CALCIO 1919)	ROSSI SIMONE	(F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
ALBINI MICHELE	(MOLITERNO)	IELPO NICOLA	(MOLITERNO)
MILANO MICHELE	(MOLITERNO)	PUOLI ANDREA	(MOLITERNO)
SANTUCCI CRISTIAN	(MOLITERNO)	BRIGHI ANDREA	(RIMINI FOOTBALL CLUB SRL)
CARNESECCHI LUCA	(RIMINI FOOTBALL CLUB SRL)	CICAREVIC SASA	(RIMINI FOOTBALL CLUB SRL)
GASPAROTTO GIACOMO	(RIMINI FOOTBALL CLUB SRL)	DIBENEDETTO NICOLA	(TEAM ALTAMURA)
RANA LUIGI	(TEAM ALTAMURA)	FIGOS ALESSIO	(TORTOLI 1959)
CASAGRANDE ALESSIO	(TRENTO S.C.S.D.)	GATTAMELATA ANDREA	(TRENTO S.C.S.D.)
GHERARDI ENRICO	(TRENTO S.C.S.D.)	ADEYEMO RIDWARU	(TROINA)
		OLATUND	(TROINA)
FRICANO GIOVANNI	(TROINA)	MARLETTA FABIO	(TROINA)
		GIUSEPPE	
TUNINETTI RODRIGO	(TROINA)	CERRO JAMAL	(UNIPOMEZIA 1938)
MARTIN			
D'ANTIMI CHRISTIAN	(UNIPOMEZIA 1938)	SALZANO DAVIDE	(UNIPOMEZIA 1938)
SANTI MATTEO	(UNIPOMEZIA 1938)	BERTINI GAETANO	(VIGOR LAMEZIA S.R.L.)
FERRARO ANGELO	(VIGOR LAMEZIA S.R.L.)	LETA GIUSEPPE	(VIGOR LAMEZIA S.R.L.)
AGOSTINI LEONARDO	(VILLABIAGIO)	AGOSTINI RICCARDO	(VILLABIAGIO)
GORETTI GABRIELE	(VILLABIAGIO)	TREQUATTRINI GABRIELE	(VILLABIAGIO)

IL GIUDICE SPORTIVO DELLA L.N.D.

(Avv. Aniello Merone)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato a favore di questa Lega entro il 9 marzo 2017.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 FEBBRAIO 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia

1.2 COMUNICATO UFFICIALE N°240 - CU 124/AA E 125/AA FIGC - PROVVEDIMENTI PROCURA FEDERALE**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 124/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 360 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Mauro ICARDI, e della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

Mauro ICARDI, calciatore della società FC Internazionale Milano, per avere, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 12, comma 7, del C.G.S., fatto riferimento, alle pagine 61 e seguenti del proprio libro autobiografico "*Sempre avanti*", edito da "Sperling & Kupfer Editori" nel mese di ottobre 2016, a fatti inneggianti a condotte violente, ed utilizzato delle espressioni ingiuriose, offensive, ed altamente diseducative, costituenti incitamento ed apologia alla violenza, ponendo così in essere un comportamento contrario a principi di lealtà, correttezza e probità;

F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 4 comma 2 e 12, comma 5 del C.G.S., in quanto società di appartenenza del soggetto avvisato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mauro ICARDI, e dal Sig. Giovanni Gardini, in qualità di rappresentante della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Mauro ICARDI e di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) di ammenda per la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 FEBBRAIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 125/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 439 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. MASSIMILIANO NIEDDU, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMILIANO NIEDDU, all'epoca dei fatti allenatore della società ASD FC TERGU (ora ASD FC TERGU PLUBIUM), in violazione dell'articolo 1 *bis*, comma I, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento agli articoli 38, comma I, e 34, comma 1 del vigente Regolamento per il Settore Tecnico, all'articolo 38, comma 1, delle NOIF ed al C.U. n. 1 della L.N.D, punto 14, alla voce "Allenatori", per la stagione sportiva 2014/15, nonché dell'art. 94, comma 1, lettera a) delle NOIF, per aver:

- a) pattuito quale tecnico della prima squadra della società ASD FC TERGU (ora ASD FC TERGU PLUBIUM), partecipante al campionato di promozione, un premio di tesseramento pari ad Euro 9.000,00 superiore ai massimali previsti dalla normativa di riferimento (indicati in Euro 7.000,00), attività tecnica svolta senza alcun vincolo di tesseramento con la società
 - b) concordato e pattuito con la medesima società, nell'accordo economico del 23 luglio 2014, la corresponsione di una somma di denaro in caso di promozione della squadra alla categoria superiore, premio non previsto dalla normativa di riferimento;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. MASSIMILIANO NIEDDU;
 - vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
 - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
 - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di squalifica per il Sig. MASSIMILIANO NIEDDU;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 FEBBRAIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

Di seguito si pubblicano i link attivando i quali si accede ai Comunicati Ufficiali indicati con il titolo.

I Comunicati Ufficiali elencati sono pubblicati sul sito internet della **F.I.G.C.:** <http://www.figc.it> e su quello della **L.N.D.:** <http://www.lnd.it/>.

Sulla base della normativa vigente i Comunicati Ufficiali sottoelencati vengono considerati come conosciuti da tutti i tesserati alla F.I.G.C..

Si raccomanda un'attenta lettura dei Comunicati e delle Circolari per i quali di seguito si riporta il collegamento per l'accesso diretto.

1.3 COMUNICATO UFFICIALE N°241 - CU. 2/2017 COLLEGIO ARBITRALE LND

<http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2480884>

1.4 COMUNICATO UFFICIALE N°242-CU 123/A FIGC - ERRATA CORRIGE AL CU 95/A FIGC DEL 30/11/16

<http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2480965>

2. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ DI AMBITO REGIONALE

2.1 GIUSTIZIA SPORTIVA

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, nella riunione del 23/02/2017, in Trento, ha assunto le seguenti decisioni e ordinanze:

11) RECLAMO DELLA SOCIETÀ A.D. CALCIOCHIESE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI PRIMO GRADO PUBBLICATA CON IL C.U. N. 69 DI DATA 02 FEBBRAIO 2017

Con C.U. n 69 del 2 febbraio 2017, il giudice Sportivo ha squalificato il giocatore Zaninelli Marco per 5 gare effettive perché: "espulso per aver scaraventato a terra un avversario a gioco fermo, offendeva uno degli assistenti arbitrali; aggravata perché capitano".

Avverso la suddetta decisione proponeva rituale reclamo la società A.D. Calciochiese.

La corte sportiva d'appello territoriale ha sentito il Presidente Moneghini Ferruccio, il signor Ferretti Paolo il signor Zaninelli Franco e le persone informate sui fatti Sig. Mario Giovanelli ed il sig. Marini Gino, i quali si sono riportati al contenuto del ricorso chiedendo in primis la rideterminazione della sanzione di squalifica a carico del Ferretti Paolo con annullamento della sanzione a carico dello Zaninelli per scambio di persona e per l'effetto ordinare la ripetizione della gara per l'errore tecnico consistente nello scambio di persona.

La Corte sentito l'arbitro, il quale ha confermato il rapporto di gara, ed ha ulteriormente specificato che non si è trattato di errore di scambio di persona, in quanto in occasione dell'accadimento sanzionato, ha avuto conferma di aver correttamente identificato il giocatore tramite l'ausilio dell'assistente di gara, anche perché al momento del fatto si trovava più vicino al giocatore Zaninelli, mentre Ferretti era più vicino a lui.

La Corte dopo ampia discussione, e l'esame della documentazione agli atti, ritiene provati i fatti che hanno generato la sanzione a carico del giocatore Zaninelli e le offese che ne sono conseguite, tuttavia pur censurando tale comportamento antisportivo, ritiene equo rideterminare la sanzione inflitta in n. 4 giornate.

P.Q.M.

La Corte riduce la sanzione inflitta, rideterminandola in n. 4 giornate.

Si ordina la restituzione della tassa di reclamo.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

3.1 CAMPIONATO PROMOZIONE – RINUNCIA ALLA GARA

Vista la rinuncia comunicata dall'A.C. MEZZOCORONA SRL la gara

A.C. MEZZOCORONA – S.S.D. BENACENSE

in programma il giorno 26 febbraio 2017 alle ore 15.00 sul campo di Ala Mutinelli viene annullata.

La presente comunicazione viene notificata alle Società interessate, all'A.I.A e gli atti vengono trasmessi al Giudice Sportivo per i provvedimenti di sua competenza inerenti alla rinuncia da parte dell'A.C. MEZZOCORONA SRL.

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO

4.1 PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO TECNICO SCUOLA CALCIO ELITE – A.C. TRENTO

Si invitano i dirigenti, allenatori e genitori degli atleti tesserati, nonché le società che avessero piacere a intervenire, alla serata di seguito indicata che si terrà presso la Sala TV dello stadio Briamasco – Via R. da Sanseverino, 41;

LUNEDI' 27 FEBBRAIO 2017 ALLE ORE 18:00

ARGOMENTO TRATTATO	RELATORI
"SITUAZIONI DI GIOCO SEMPLICI E COMPLESSE"	Paolo Donati Allenatore S.G.S. – AC TRENTO

Publicato in Trento il 24/02/2017

Il Segretario
(*Roberto Bertelli*)

Il Presidente
(*Ettore Pellizzari*)